



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Disposizioni in materia di lavoro sportivo extraistituzionale.

PREMESSA

La presente circolare intende dettare le modalità applicative del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., con l'indicazione dei riferimenti normativi e interpretativi, nonché della procedura da seguire per la trattazione delle relative istanze.

La presente circolare armonizza e snellisce le procedure, al fine di contrarre i tempi di trattazione endoprocedimentali e ottimizzare le risorse disponibili.

PERSONALE DESTINATARIO

Le disposizioni che seguono si applicano a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, sia con orario di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale, fatti salvi i regimi speciali previsti per i dipendenti in regime di part-time con orario di lavoro non superiore al 50%.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene riconosciuta la possibilità di collaborare con associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e salute S.p.A., purché fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Tuttavia, particolari cautele devono essere adottate dai committenti che intendono instaurare rapporti di lavoro sportivo con soggetti già impiegati presso una pubblica amministrazione.

Infatti, l'art. 25, comma 6, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto specifiche procedure a seconda che la collaborazione sportiva abbia ad oggetto un rapporto di volontariato (articolo 29 del medesimo decreto legislativo) ovvero sia previsto un compenso il quale, se superiore all'importo complessivo di euro 5.000, configura una vera e propria seconda attività.

Diversamente dalle prestazioni sportive in qualità di volontari, ove è richiesto, come detto, un mero onere comunicativo, le attività di lavoro sportivo potranno essere prestate esclusivamente previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con apposito decreto.

Un'ulteriore semplificazione della fattispecie è stata prevista dall' art. 3, comma 3, lett. a), Decreto-legge 31 maggio 2024, 71, convertito in legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha modificato il comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, la norma prevede che i dipendenti pubblici che intendono svolgere un lavoro sportivo con il versamento di un corrispettivo inferiore all'importo complessivo di 5.000 euro annui, non devono chiedere l'autorizzazione ma sono soggetti solo all' obbligo di comunicazione preventiva al quale fa seguito la presa d'atto dell'amministrazione, al pari dei rapporti delle collaborazioni sportive prestate in qualità di volontari.

INCOMPATIBILITA'

In considerazione delle disposizioni sopra citate, appare opportuno evidenziare che l'attività di lavoro sportivo è comunque incompatibile in presenza di:

- Contratto di lavoro subordinato;
- Contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Apertura di partita IVA.

ATTIVITA' CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE E RELATIVA PROCEDURA DA SEGUIRE

- A) ATTIVITA' DI LAVORATORE SPORTIVO RETRIBUITO CON CORRISPETTIVO SUPERIORE ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 5.000 EURO.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può svolgere, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l'attività di "*lavoratore sportivo con il versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000*".

Tale attività potrà essere svolta, previa autorizzazione da parte di questa Direzione centrale - Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione ovvero il diniego della stessa, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

accordata. Si precisa che l'istituto del silenzio assenso non opera nel caso in cui il Comandante o del dirigente della struttura ove il richiedente presta servizio abbia espresso parere contrario allo svolgimento dell'attività di lavoratore sportivo. In tali casi, infatti, ai fini dello svolgimento, è sempre necessaria la preventiva autorizzazione da parte di questa Direzione Centrale.

Resta inteso che:

- l'inizio dell'attività non potrà in nessun caso iniziare prima della succitata autorizzazione;
- ovvero prima dei trenta giorni decorrenti dalla ricezione della istanza a questa Direzione centrale.

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, del 10 novembre 2023, sono stati individuati i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche valutano la sussistenza per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di lavoro sportivo retribuito da parte dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, è possibile autorizzare l'attività di lavoro sportivo, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- A) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente formulate, tenendo presente la sua qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate;
- B) insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- C) l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun pregiudizio al regolare svolgimento del servizio senza intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.
- D) l'amministrazione valuta, in base al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, il non pregiudizio al regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata (considerando come tale l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dalla normativa di riferimento).

Le condizioni di cui sopra devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

PROCEDURA

Per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di un'attività extraistituzionale in qualità di "lavoratore sportivo", l'interessato dovrà presentare apposita istanza (**Allegato 1**), indirizzata a questa Direzione centrale - Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e per le attività assistenziali, corredata della dichiarazione probatoria (**Allegato 2**) rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (Federazione, Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il dipendente del Corpo nazionale intende prestare la propria attività.

Dall'istanza e dalla documentazione deve risultare in particolare:

- la natura e le caratteristiche del contratto di lavoro;
- i limiti temporali dell'attività (data inizio e data fine);
- l'impegno (durata massima della singola prestazione, numero massimo di prestazioni settimanali);
- l'importo lordo totale, previsto o presunto, per l'intero periodo dell'autorizzazione;
- l'istituto che si intende utilizzare per svolgere, esclusivamente "fuori dall'orario di lavoro", l'attività sportiva.

Il Comandante e/o il Dirigente della struttura ove il richiedente presta servizio provvederà a:

- istruire la pratica, anche con l'espressione del proprio parere (**Allegato 3**);
- verificare la correttezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione allegata, secondo le indicazioni di cui alla presente circolare;
- verificare che la prestazione sportiva venga svolta esclusivamente "fuori dall'orario di lavoro", così da non recare nessun pregiudizio al regolare svolgimento del servizio;
- trasmettere la documentazione a questa Direzione centrale - Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e per le attività assistenziali Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e per le attività assistenziali all'indirizzo riu.incarichianagrafe@cert.vigilfuoco.it, esclusivamente in formato PDF e in file unico, avendo cura di indicare nell'oggetto anche qualifica, cognome e nome dell'interessato;
- notificare all'interessato il parere espresso, ove negativo, nonché l'avvenuta trasmissione dell'istanza a questa Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Si precisa che il termine di 30 giorni per la formazione del silenzio assenso decorrono dalla **data di trasmissione** dell'istanza a questa Direzione Centrale.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE

Il Comandante o il Dirigente della struttura ove il richiedente presta servizio, nell'esprimere il parere, dovrà tenere conto, oltre ai requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione sopra meglio indicati, anche delle specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

(incarichi già autorizzati nell'anno in corso ovvero negli ultimi 5 anni, assenza di procedimenti disciplinari, il livello di rendimento professionale del dipendente).

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI.

L'istanza, unitamente alla prescritta documentazione, dovrà essere inoltrata all'Ufficio per l'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali di questa Direzione Centrale, che provvederà a predisporre l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in qualità di "lavoratore sportivo". Resta inteso che nella valutazione delle istanze si terrà conto del parere espresso dal Comandante o dal Dirigente della struttura ove il richiedente presta servizio, verificando l'applicazione dei criteri di cui alla presente circolare.

Al termine della disamina dell'istanza, qualora questa Direzione Centrale dovesse ravvisare uno o più motivi ostativi all'accoglimento della stessa, invierà un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In tale ipotesi, il Comandante o dal Dirigente della struttura dell'istante dovrà:

- provvedere a notificarlo all'interessato il quale, alla luce dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica, presentare per iscritto le proprie osservazioni;
- inviare a questa Direzione Centrale, alla scadenza del termine suddetto:
 - a) la copia della notifica;
 - b) le eventuali osservazioni presentate dal dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero l'attestazione della mancata presentazione delle stesse.

Si rammenta che, nel caso di violazione del divieto di svolgere incarichi extraistituzionali senza autorizzazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dovrà essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (articolo 53, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

ATTIVITA' CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE E RELATIVA PROCEDURA DA SEGUIRE

A) COLLABORAZIONI SPORTIVE PRESTATE IN QUALITA' DI VOLONTARI.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla luce delle disposizioni espone in premessa, può prestare in qualità di volontario la propria attività nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e salute S.p.A., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

In tali casi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, di cui all'articolo 29 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, tale norma prevede che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite, tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, secondo le modalità indicate dal comma 2, del citato articolo 29.

Si precisa, inoltre, che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

B) PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO RETRIBUITO CON CORRISPETTIVO FINO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 5.000 EURO ANNUI.

L'art. 3 del Decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "*Misure urgenti in materia di lavoro sportivo*", in vigore dal 1° giugno 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024 n.106, ha apportato una modifica all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevedendo l'inserimento delle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui nell'elenco delle attività extraistituzionali non soggette ad autorizzazione, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva (art. 53, comma 6, della lettera f-ter del citato decreto legislativo).

Tale tipologia di lavoro rientra nell'ambito del lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo, oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuata, ammissibile per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del paragrafo relativo alle "incompatibilità".

Nel caso di sottoscrizione di contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuata, lo stesso non dovrà prevedere un numero di ore superiori alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Si precisa che il limite dei 5.000 euro annui è riferito, nel caso in cui il dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolga più incarichi, alla somma dei compensi lordi degli stessi. Se tale somma dovesse superare il citato limite, l'interessato dovrà chiedere l'autorizzazione a questa Direzione centrale per gli incarichi i cui compensi, sommati alle attività in corso, eccedono la soglia dei 5.000 euro. In tale ipotesi la procedura da adottare sarà quella delle attività che richiedono l'autorizzazione ministeriale.

C) INCARICHI CONFERITI DALL'AMMINISTRAZIONE.

Si tratta di incarichi per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso al di fuori del normale trattamento stipendiale. In tali incarichi rientrano anche le attività svolte in esecuzione di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi ecc., stipulati dall'amministrazione con soggetti pubblici e privati;

D) Attività sportiva istituzionale espletata dal personale in servizio, quando presta la propria attività in qualità di atleta, tecnico, quadro, dirigente sportivo, del gruppo sportivo nazionale (G.S. VV.F. Fiamme Rosse).

E) Attività del personale che si occupa di attività sportiva in qualità di atleta, tecnico, arbitro/giudice, dirigente sportivo, quando richiesto dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o sotto la loro egida. Al riguardo, si rappresenta che "La legge n. 246 del 10.08.2000, art. 6, comma 3 prevede infatti che: "L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'Interno";

- l'art. 39 del Regolamento di servizio emanato con D.P.R. 28 febbraio 2012, n° 64, al comma 13 (All. n. 2) dispone che "L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali";

- Il Protocollo d'intesa attualmente in essere, stipulato da questa Amministrazione con il C.O.N.I., all'art. 4, lett. 9 prevede di "(omissis) consentire che atleti, quadri tecnici e dirigenti appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, componenti degli staff nazionali del CONI o delle FSN-DSA, partecipino alle preparazioni individuali o collegiali dagli stessi organizzate". Il DM 6 giugno 2024 di riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha affidato all'Ufficio per le attività sportive l'istruttoria per il rilascio dei permessi sportivi al personale di cui alla presente **lettera E**

Le attività di cui alla **lettera A** dovranno essere svolte esclusivamente fuori dall'orario di lavoro, così da non recare nessun pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, previa comunicazione (allegato 4) al Comandante o al Dirigente dell'Ufficio ove il richiedente presta servizio, corredata della dichiarazione probatoria (**allegato 5**) rilasciata dal soggetto individuale o collettivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

(Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il dipendente intende prestare la propria attività.

Le attività di cui alla **lettera B** dovranno essere svolte esclusivamente fuori dall'orario di lavoro, così da non recare nessun pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, previa comunicazione (allegato 6) al Comandante o al Dirigente dell'Ufficio ove il richiedente presta servizio, corredata della dichiarazione probatoria (**allegato 7**) rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il dipendente intende prestare la propria attività.

Dalla comunicazione e dalla documentazione deve risultare in particolare:

- la natura e le caratteristiche del contratto di lavoro;
- i limiti temporali dell'attività (data inizio e data fine);
- l'impegno (durata massima della singola prestazione, numero massimo di prestazioni settimanali);
- l'importo lordo, previsto o presunto, totale per l'intero periodo dell'autorizzazione;
- l'istituto che si intende utilizzare per svolgere, esclusivamente "fuori dall'orario di lavoro", l'attività sportiva.

Per le attività di cui alla lettera A) e B), il Comandante o al Dirigente dell'Ufficio ove il richiedente presta servizio, ne prende atto.

La presa d'atto, non richiede alcuna valutazione discrezionale, ma una mera verifica concernente:

- **l'insussistenza di cause di incompatibilità;**
- **il non pregiudizio al recupero psico fisico;**
- **che l'attività sia svolta esclusivamente fuori dall'orario di lavoro, così da non recare nessun pregiudizio al regolare svolgimento del servizio**
- **lo schema del contratto di collaborazione coordinata e continuata non deve prevedere un numero di ore superiori alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- **la sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuata non potrà avere una data di inizio attività antecedente rispetto al rilascio del nulla osta.**

Qualora si dovesse ravvisare la mancanza di uno dei parametri di valutazione sopra indicati, il Comandante o il Dirigente dell'Ufficio ove il richiedente presta servizio, potrà, chiedere chiarimenti e/o integrazione documentale.

La presa d'atto dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Direzione centrale – Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e per le attività assistenziali indirizzo PEC riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it, così come, del pari, l'eventuale mancato svolgimento dell'attività extraistituzionale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Atteso che la procedura in questione è di nuova istituzione, al fine di garantire un'uniformità di indirizzo, qualora dovessero ravvisarsi dubbi di interpretazione sia da un punto di vista normativo che di valutazione della documentazione prodotta, l'Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e per le attività assistenziali resta a disposizione per ogni chiarimento, **garantendo anche una eventuale nuova valutazione dell'istanza presentata, qualora l'interessato ne faccia richiesta.**

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di Anagrafe delle Prestazioni:

- il soggetto presso cui si eserciterà l'attività extraistituzionale autorizzata in qualità di "lavoratore sportivo", entro 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno solare di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente, dovrà trasmettere apposita comunicazione (**Allegato F**) all'ufficio ove presta servizio l'interessato mediante posta elettronica certificata, ovvero per il tramite del medesimo interessato;
- il Comandante o il dirigente dell'ufficio ove presta il richiedente sarà responsabile dell'inserimento dei dati relativi all'incarico autorizzato da questa Direzione centrale, secondo le disposizioni indicate nella circolare.

Dalla data di emanazione della presente circolare le sole istanze relative a prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di euro 5.000 annui ovvero di collaborazioni sportive prestate in qualità di volontari, dovrà essere presentata esclusivamente al Comandante e/o al Dirigente dell'ufficio ove il richiedente presta servizio che le valuterà secondo le modalità sopra meglio specificate.

Le istanze riguardanti tali due tipologie di prestazioni sportive già trasmesse a questa Direzione centrale, in data antecedente all'adozione della presente circolare, verranno processate dalla Direzione stessa.

Si rammenta che, per tutto ciò che non è previsto nella presente circolare, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo Dipartimento prot. n. 641 del 17 febbraio 2025, nonché alle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Si prega di comunicare quanto sopra al personale in servizio presso codesti uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca